

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI LEMBO, GALLO, COVI, BATTELLO, FILETTI, VENTURI, ACONE e CORLEONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1988

Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge tende a meglio armonizzare alcune norme che hanno innovato la disciplina dell'esame a procuratore legale; ha perciò, pur nella sua modesta portata, valenza razionalizzatrice dell'intero sistema, senza pregiudizio per scelte future.

Giova ricordare che, prima delle modifiche apportate all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578) con legge n. 406 del 24 luglio 1985, che ha elevato a due anni la durata della pratica per l'ammissione agli esami di procuratore legale, e con legge n. 242 del 27 giugno 1988, che ha individuato nel mese di luglio di ciascun anno la cadenza degli esami stessi, a questi ultimi potevano parteci-

pare i praticanti che avessero compiuto la pratica di un anno prima del giorno stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Non vi era però una cadenza fissa stabilita e i giorni nei quali dovevano avere luogo gli esami scritti venivano stabiliti discrezionalmente dal Ministro di grazia e giustizia anche se, come da prassi, dopo una sommaria indagine effettuata dagli uffici del Ministero, presso le più importanti Università, sull'epoca presunta dell'ultima sessione riservata alla discussione delle tesi di laurea.

Era questo un sistema che agevolava i laureati nelle piccole Università, più puntuali, più rispettose delle scadenze e meno aduse ai rinvii, ma che non danneggiava eccessivamente gli altri laureati, in quanto, per questi ultimi,

gli esami comunque non andavano oltre il biennio dalla laurea. Il danno, cioè, pur rilevabile, non risultava eccessivo.

Va notato per inciso inoltre che i giovani i quali scelgono la professione forense come attività esclusiva non cessano di frequentare lo studio presso il quale fanno pratica e di essere presenti alle udienze dopo la pubblicazione del decreto che fissa la data degli esami e nemmeno dopo gli esami stessi, anche perchè abilitati al patrocinio davanti alle preture.

La nuova normativa, che ha allungato la pratica a due anni e che ha circoscritto al mese di luglio la scelta della data di espletamento delle prove scritte, ha modificato il precedente sistema e rischia di rendere, in molti casi, triennale la pratica legale. Tenendo conto di questa circostanza, certamente non equa, e considerato che tutte le Università prevedono una sessione di laurea a maggio, si propone di allungare il termine di attestazione della compiuta pratica, in modo da alleviare, anche se solo parzialmente, il disagio descritto, consentendo anche a chi conseguè la laurea nel mese di maggio la partecipazione agli esami di procuratore legale, completato il biennio prescritto.

Appare a tal fine più equo che le ragioni che hanno reso opportuna la definizione della data di espletamento delle prove scritte, pur nella flessibilità che l'arco di un mese consente, giustificino anche la fissazione di un termine rigido per il completamento della pratica prescritta.

La certezza della data del compimento della pratica serve cioè a dare ai praticanti certezza analoga a quella derivante dalla conoscenza dell'epoca degli esami scritti. Per rendere maggiore una tale certezza si è optato per un termine fisso e non per una data mobile, ottenuta quantificando in numero di giorni il lasso di tempo precedente alla data fissata per le prove scritte. Ciò può servire anche a sensibilizzare i Consigli dell'ordine, in alcuni casi poco solleciti nell'esame delle domande

di iscrizione nel Registro speciale dei praticanti procuratori. Circostanza questa non del tutto irrilevante, considerato che l'inizio ufficiale della pratica legale coincide, non con l'inizio della frequentazione dello studio e nemmeno con la data della domanda di iscrizione nel prescritto registro, a necessario corredo della quale è già l'attestazione che il richiedente è praticante di fatto, ma dalla data della effettiva iscrizione deliberata dal Consiglio dell'ordine.

È pur vero che la norma che si vuole modificare trova riscontro in normative che disciplinano concorsi per i quali è necessario un periodo di pratica, ma per ciascuno di essi è lasciata ampia discrezionalità di scelta della data degli esami ai Ministri competenti. Inoltre, l'accostamento era maggiormente possibile nell'ottica del legislatore del 1933, il quale approvando l'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore prevede, non l'attuale esame di abilitazione alla professione di procuratore legale, ma veri e propri esami di concorso per posti fissi, determinati dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense e dopo che i Consigli dell'ordine, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, avevano indicato, con parere motivato, al Ministro stesso il numero dei procuratori da iscrivere negli albi.

L'articolo 1 del disegno di legge consente la partecipazione agli esami di procuratore legale ai praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica biennale entro il giorno 15 del mese di giugno.

L'articolo 2 consente la presentazione del certificato di compimento della pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami, ma comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente a quello fissato per le prove scritte.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della nuova disciplina nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è sostituito dal seguente:

«Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 15 del mese di giugno».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Fermo il disposto del comma quarto dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i quindici giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.